

IN QUESTO NUMERO

1. **Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.**
2. **Nuovo accordo Stato – Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.**
3. **Permessi elettorali.**
4. **Lavoratori extracomunitari – conversione del permesso di soggiorno.**
5. **Lavoratori extracomunitari stagionali. Quote aggiuntive per l'anno 2025.**
6. **AGRICOLTURA - Rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale per i dirigenti.**



1) Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.

E' convocata per domenica 25 maggio 2025, alle ore 6.00, in prima convocazione, e per **venerdì 13 giugno 2025, alle ore 9.30**, in seconda convocazione, presso **Grand Tour Italia** (V. Paolo Canali, n. 8, Bologna - ex FICO) l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, con il seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del bilancio consuntivo di Confagricoltura Bologna per l'anno 2024;
3. Varie ed eventuali.

A seguire, dalle ore **11.00**, è prevista la parte pubblica dell'Assemblea, con il Convegno - Tavola Rotonda **"Innovare per crescere, crescere per durare"**, per discutere del rapporto tra l'Intelligenza artificiale ed l'agricoltura nei prossimi anni.

Il Presidente

Davide Venturi

2) Nuovo accordo Stato – Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il [nuovo Accordo della conferenza Stato-Regioni](#) relativo alla formazione, individua nuovi contenuti in materia di sicurezza per tutte le figure previste dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori e operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione saranno coinvolti da queste novità. Si tratta di un accordo “quadro” che abroga e sostituisce i diversi Accordi precedenti, sancito in via definitiva in data 17 APRILE 2025 introduce significative novità per le aziende agricole, che vengono purtroppo ulteriormente appesantite da ulteriori obblighi formativi.



Confagricoltura, nel corso del lungo iter che ha portato alla definizione dell'accordo, non è stata sentita nella prima fase, come del resto le altre organizzazioni agricole.

Solo a seguito di nostre reiterate richieste e grazie all'azione che siamo riusciti a portare avanti, la nostra Organizzazione è stata formalmente sentita lo scorso 11 dicembre.

Purtroppo, nonostante la nostra posizione fortemente critica espressa nel corso dell'audizione, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il testo dell'accordo senza apportare le modifiche richieste.

Ciò premesso, nella sottostante tabella, si evidenziano le novità più rilevanti per le aziende del settore agricolo, con la precisazione che il testo ufficiale dell'Accordo non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale

TABELLA DI CONFRONTO TRA PRECEDENTE E NUOVO ACCORDO 2025

FORMAZIONE DA EFFETTUARE PRIMA DELL'ASSUNZIONE, NUOVO ORDINAMENTO - Si ritiene utile evidenziare che l'accordo in commento non prevede più a differenza del precedente la possibilità di far completare la formazione del lavoratore neoassunto entro e non oltre 60 giorni, ma necessita di avviarlo ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o contestualmente all'assunzione. Si tratta di una novità particolarmente penalizzante per il settore, considerate le esigenze organizzative delle aziende agricole che, anche a causa della carenza di manodopera, sono costrette a ricorrere spesso al turn over di lavoratori soprattutto per operazioni stagionali a basso rischio, quale la raccolta, che richiedono di adibire tempestivamente il lavoratore alla mansione, pena la perdita del prodotto .

CORSO DATORE DI LAVORO - VECCHIO ORDINAMENTO che prevedeva 32 ore per rischio medio, con aggiornamento di 10 ore, ora SUPERATO DAI SOTTOSTANTI DISTINGUO

CORSO PER DATORI DI LAVORO - NUOVO ORDINAMENTO durata minima di 16 ore e sia articolata in due moduli: uno di carattere giuridico normativo, l'altro di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Per i datori di lavoro di imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili si dovrà aggiungere anche il cd. “modulo cantieri” della durata di 6 ore. Aggiornamento quinquennale con una durata minima di 6 ore. Per entrambi i corsi, sia quello iniziale che quello di aggiornamento, è prevista la modalità e-learning oltre a quella in presenza o in videoconferenza, da svolgere entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo.

CORSO PER DATORI DI LAVORO RSPP - NUOVO ORDINAMENTO per D.D.L. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Qualora il datore di lavoro svolga anche i compiti del servizio di prevenzione e protezione – oltre alle 16 ore di formazione sopra ricordate – dovrà seguire i seguenti corsi di formazione aggiuntivi: -modulo comune di 8 ore valido per tutti, a prescindere dal settore in cui opera l'azienda. -modulo tecnico-integrativo specifico per l'agricoltura (Agricoltura-Silvicoltura-Zootecnica) della durata di 16 ore. Non sarà possibile erogare la formazione in questione in modalità e-learning. Per i corsi di aggiornamento la periodicità è quinquennale, con una durata minima pari a 8 ore (è invece prevista anche la modalità e-learning).

CORSO FORMAZIONE LAVORATORI VECCHIO ORDINAMENTO INVARIATO - Per quanto riguarda la formazione, generale e specifica, i contenuti e la durata rimangono invariati rispetto quanto previsto nel precedente Accordo. **CORSO BASE DI 4 ORE PER TUTTI I LIVELLI DI RISCHIO E CORSO SPECIFICO AGRICOLTURA 8 ORE - AGGIORNAMENTO DI 6 ORE OGN 5 ANNI**

CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTI VECCHIO ORDINAMENTO, INVARIATO - La formazione dei PREPOSTI rimane accessibile, come già previsto nel precedente accordo, solo previa frequentazione della formazione generale e specifica per lavoratori. Il corso verrà sviluppato in quattro moduli per una durata minima di 12 ore. Come modalità di erogazione è prevista la presenza e videoconferenza sincrona (non più in e-learning, come invece era previsto nel precedente Accordo Stato-Regioni). La formazione di aggiornamento avrà una periodicità biennale con una durata minima pari a 6 ore. I Preposti in possesso di un attestato da oltre 2 anni avranno 12 mesi, dall'entrata in vigore del nuovo Accordo, per effettuare il corso di aggiornamento.

CORSO PER DIRIGENTI NUOVO ORDINAMENTO - il nuovo Accordo prevede una riduzione della durata da 16 a 12 ore, cui segue un eventuale "modulo aggiuntivo cantieri" di 6 ore limitatamente ai dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili. Riguardo la periodicità di aggiornamento, questa resta invariata, quinquennale, con una durata minima pari a 6 ore. Contrariamente a quanto previsto per il corso preposti, qui la modalità e-learning è ammessa (in linea col precedente accordo).

FORMAZIONE PER OPERATORI DI MACCHINE RACCOLTA FRUTTA NUOVO ORDINAMENTO Ulteriori novità introdotte dall'Accordo sono rappresentate dagli obblighi formativi (prima non previsti) per macchine operatrici, quali i caricatori per la movimentazione di materiali, il carro-ponte e la macchina agricola raccogli frutta, per la quale è previsto un corso in prima istituzione di 8 ore (di cui 4 di teoria e 4 di pratica). Per tali tipologie di attrezzature, l'Accordo prevede il riconoscimento della formazione pregressa qualora i contenuti siano conformi con quanto stabilito dall'Accordo medesimo.

Si ricorda che il Datore di Lavoro, per talune macchine, deve richiedere ad INAIL l'esecuzione dell'immatricolazione e della prima delle verifiche periodiche unicamente attraverso il **servizio telematico Civa**, che permette la gestione informatizzata di tali richieste.

Risultano evidenti le principali novità riportate in premessa, e cioè che il settore primario risulta tra quelli a cui l'Accordo Stato-Regioni assegna i maggiori carichi formativi rispetto al passato.

Continueremo pertanto a mettere in luce le criticità dell'accordo rispetto alle caratteristiche del settore agricolo, con l'obiettivo di provare a superarle, almeno in parte, con ogni iniziativa possibile.

È indubbio, in ogni caso, che sul piano operativo sarà necessario adoperarsi per consentire a tutti gli interessati di adeguarsi alle nuove regole, tenendo presente che l'Accordo prevede un periodo transitorio di 12 mesi dall'entrata in vigore, durante il quale sarà possibile erogare i corsi secondo le norme precedenti.

Riservandoci di tornare più diffusamente sull'argomento, anche a seguito dell'emanazione di apposite istruzioni da parte delle amministrazioni competenti.

(Ufficio Sicurezza)



3) Permessi elettorali.

Nelle prossime settimane si terranno numerose votazioni per le elezioni amministrative e successivamente per i referendum abrogativi promossi dalla C.G.I.L. di Landini. In particolare, si tratta delle consultazioni fissate per domenica 25 maggio 2025 e lunedì 26 maggio 2025; trattasi di elezioni amministrative per l'elezione diretta del sindaco e per il rinnovo dei consigli comunali; il possibile ballottaggio è programmato per domenica 8 giugno 2025 e lunedì 9 giugno 2025.

Le relative operazioni di voto si svolgeranno nelle giornate di domenica 25 maggio dalle 7:00 alle 23:00 e lunedì 26 maggio dalle 7:00 alle 15:00, domenica 8 giugno dalle 7:00 alle 23:00 e lunedì 9 giugno dalle 7:00 alle 15:00 per i ballottaggi; le fasi preparatorie e di costituzione del seggio sono previste per il sabato.

Ancora si andrà al seggio nelle giornate di domenica 8 giugno 2025 e lunedì 9 giugno 2025, in occasione dei referendum abrogativi promossi da alcune organizzazioni sindacali e politiche in materia di cittadinanza e per l'abrogazione del Jobs Act renziano. Le relative operazioni di voto si terranno nelle giornate di domenica 8 giugno dalle 7:00 alle 23:00 e lunedì 9 giugno dalle 7:00 alle 15:00; le fasi preparatorie e di costituzione del seggio inizieranno sempre nella giornata di sabato.

Lo scrutinio per le consultazioni amministrative del 25-26 Maggio inizieranno lunedì 26 maggio e le operazioni di scrutinio per le consultazioni referendarie e gli eventuali ballottaggi del 8-9 giugno inizieranno lunedì 9 giugno alla conclusione delle operazioni di verifica dei votanti per ogni consultazione prima scrutinando i referendum e successivamente i ballottaggi delle amministrative.

Trattiamo in questa sede la questione dei permessi che competono ai lavoratori dipendenti (operai o impiegati agricoli occupati a tempo indeterminato o determinato) chiamati ad assolvere le funzioni presso gli uffici elettorali. In materia si rammenta che ai lavoratori agricoli dipendenti addetti alle

funzioni presso gli uffici elettorali (in veste di presidente di seggio, vicepresidente, segretario, scrutatore, rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati e per i referendum i lavoratori nominati quali rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum) è da riconoscere il diritto di assentarsi dal luogo di lavoro con il correlato diritto a percepire il trattamento economico ordinario che sarebbe spettato in caso di presenza al lavoro; la norma di legge prevede poi, in favore dei suddetti funzionari elettorali, un ulteriore trattamento economico, a carico dello Stato, per le giornate festive o non lavorative di presenza al seggio.

La norma di riferimento è contemplata dall'art. 119 del D.P.R. n. 361/1957 ("testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati") con le modifiche di cui all'art. 11, co. 1 L. n. 53/1990 tenendo conto dell'art.1 L. n. 69/1992. Sulla normativa dedotta si segnalano pronunzie giurisprudenziali a chiarimento (sentenze Cassazione 19 settembre 2001 n. 11830 e 12 giugno 2002, n. 8400, sentenza Corte Costituzionale n. 452/1991).

In favore dei soggetti di cui sopra in pratica è previsto il diritto di assentarsi dal lavoro per il tempo di svolgimento delle operazioni presso i seggi elettorali; nonché di percepire, per le giornate di attività ai seggi se lavorative, il trattamento economico ordinario (se operai 6,5 ore giornaliere, se impiegati 1/26 della retribuzione mensile). Inoltre, per ogni giornata passata al seggio considerata non lavorativa o festiva, il lavoratore ha diritto a percepire una quota di retribuzione giornaliera (6,5 ore) e per le qualifiche impiegatizie (in aggiunta alla retribuzione mensile) una quota retributiva giornaliera pari a 1/26; per questa ultima fattispecie si potrà, in alternativa, fruire di riposi compensativi (del mancato riposo settimanale).

Il lavoratore, in tal caso, dovrà riposare nella settimana decorrente dal termine delle attività dei seggi. Sul punto si veda la tabella riassuntiva sotto riprodotta, tenendo conto del regime di orario vuoi sui sei giorni o in regime di settimana corta. Si ricorda che, se le attività di scrutinio dei voti si protraggono oltre la mezzanotte (generalmente della domenica), l'intera "nuova" giornata (di solito il lunedì - nel caso odierno il martedì) sarà "di attività ai seggi" e, quindi, indipendentemente dalle ore di effettiva attività svolta, dovrà essere retribuita secondo quanto previsto innanzi. Si rammenta infine che i lavoratori addetti a funzioni presso i seggi dovranno prima dell'inizio delle attività, avvertire il datore di lavoro circa la propria assenza e consegnare l'eventuale copia della convocazione inviata dall'ufficio elettorale ed al termine delle attività ai seggi, consegnare al datore di lavoro una copia della documentazione relativa alla presenza al seggio.

RIPOSI COMPENSATIVI

| | Giorni di presenza al seggio | Riposi Compensativi |
|--|--|---------------------|
| Orario settimanale su 5 giorni (da lunedì a venerdì) | Sabato, domenica, lunedì (giorni festivi o non lavorativi sabato e domenica) | 2 giorni |
| Orario settimanale su 6 giorni (da lunedì a sabato) | Sabato, domenica, lunedì (il giorno festivo o non lavorativo è domenica) | 1 giorno |

(M. Mazzanti)

4) Lavoratori extracomunitari – conversione del permesso di soggiorno.



Con recente nota il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del n. 10 del 5 maggio 2025, (circolare emessa a cura Dipartimento per le Politiche sociali, del terzo settore e migratorie) sono stati forniti chiarimenti relativamente alla facoltà, prevista in capo ai lavoratori extracomunitari i quali abbiano, medio tempore, richiesto la conversione di un precedente permesso di soggiorno stagionale, di essere occupati, nell'ambito dell'iter istruttorio ed in attesa del responso da parte degli enti preposti.

Con la nota ministeriale si tende ad uniformare il comportamento degli ispettorati del lavoro territoriali non sempre sul punto coerenti ed univoci; in sostanza il ministero chiarisce come l'istanza di conversione del permesso configuri un procedimento amministrativo non preclusivo della regolarità del soggiorno e quindi non impediente il diritto di prestare, da parte del lavoratore extracomunitario, una attività lavorativa.

Secondo la circolare ministeriale al caso si applica il disposto di cui all'art. 5, c. 9-bis del d.lgs. n. 286/1998, secondo cui *"In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno"*. Per scrupolo e completezza si rammenta che il comma nove del medesimo articolo 5, prevede che *"Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico"*.

In buona sostanza quindi il lavoratore extracomunitario per tutto il tempo necessario, all' Ispettorato Territoriale del Lavoro - ITL competente, per definire l'istanza inerente alla richiesta di conversione, potrà essere legittimamente occupato presso le aziende agricole.

Si ricorda infine che con il recente decreto flussi è stata sancita la possibilità di richiedere la conversione del permesso di soggiorno stagionale in un permesso per lavoro subordinato prescindendo dai vincoli previsti per le quote annuali (D.L. n. 145/2024 conv. in legge n. 187/2024).

(M. Mazzanti)

5) Lavoratori extracomunitari stagionali. Quote aggiuntive per l'anno 2025.

Si comunica agli associati che con la nota ministeriale n.2500 del 19 maggio 2025 il Ministero del Lavoro ha effettuato una ulteriore attribuzione territoriale delle quote di ingresso per lavoratori extracomunitari stagionali (e non), che integra la prima ripartizione effettuata lo scorso 12 febbraio 2025.



Di seguito le quote aggiuntive assegnate:

| PROVINCIA | Art. 7 co. 2 lettera a) - Quota riservata Paesi - Accordo India settore agricolo | Art. 7 co. 4 - Quota riservata associazioni datoriali Agricoltura |
|-----------|--|---|
| BOLOGNA | 1 | 23 |
| MODENA | 5 | 12 |
| RAVENNA | 3 | |

Si evidenzia che la ripartizione è stata effettuata sulla base delle istanze giacenti e non soddisfatte, secondo le rilevazioni del Ministero dell'Interno.

(G. Fuzzi)

6) AGRICOLTURA - Rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale per i dirigenti.

Sottoscritto il 21 maggio scorso, presso la sede romana di Confagricoltura, il verbale di Accordo per il rinnovo del CCNL per i dirigenti dell'agricoltura scaduto il 31 dicembre 2024.



Il nuovo contratto è stato siglato tra Confederazione Generale dell'Agricoltura italiana (Confagricoltura), Confederazione Italiana dei Dirigenti, Quadri ed Impiegati dell'agricoltura (Confederdia) ed Associazione Nazionale Dirigenti Aziende Agricole, aderente alla C.I.D.A.

La trattativa si è snodata principalmente sul tema economico pur essendo state modificate anche previgenti parti normative. Modificati in particolare i precedenti articolati, già normati dai previgenti:

- Art. 1 - oggetto e sfera di applicazione del contratto;
- Art. 8 – retribuzione;
- Art. 19 – malattie, infortuni e tutela della maternità;
- Art. 33 - prestazioni integrative sanitarie;
- Art. 38 - commissione nazionale paritetica per le pari opportunità;
- Art. 38 bis - congedo per le vittime di violenza di genere;
- Art. 39 - decorrenza e durata

Di particolare rilievo le modifiche inerenti alle prestazioni contrattuali integrative; come per il recente rinnovo del CCNL quadri ed impiegati dell'agricoltura, anche per il comparto dirigenti, è stato incrementato il contributo posto a carico del datore di lavoro per le prestazioni integrative sanitarie (FIA sanitario), conseguentemente, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, stante l'aumento di € 50 euro annui, il contributo datoriale FIA passa da € 570,00 euro ad € 620,00. Parimenti, omologandosi al CCNL quadri ed Impiegati, il rinnovo per i dirigenti modifica il previgente art. 19 "Malattie, infortuni e tutela della maternità" stabilendo che il dirigente, se affetto da patologie oncologiche o che abbia subito grandi interventi chirurgici, possa fruire di un periodo di aspettativa non retribuita non superiore a 6 mesi;

in allegato al CCNL è poi precisato l'elenco relativo ai citati grandi interventi chirurgici. Nuova norma anche in materia di tutela delle lavoratrici vittime di violenza di genere; con il nuovo CCNL si prevede un congedo per le vittime di violenza di genere; sostanzialmente quindi recepite le tutele di legge (astensione dal lavoro per un periodo massimo di tre mesi, conservazione del posto e retribuzione).

Relativamente alla parte economica si precisa che, con il nuovo contratto, la retribuzione base nazionale per il personale con qualifica di dirigente viene incrementata di € 265 per il biennio 2025-2026; l'aumento sarà corrisposto in due soluzioni in quanto ad € 165 con decorrenza 1° giugno 2025 ed in quanto ad € 100 € con decorrenza 1° gennaio 2026; conseguentemente il nuovo stipendio base mensile è pari ad € 4.950 dal 1° giugno 2025 e ad € 5.050 dal 1° gennaio 2026.

Il contratto ha valenza per il periodo 2025 – 2028.

(M. Mazzanti)



Partecipazioni al prossimo Soggiorno Pensionati

Quest'anno il Sindacato Pensionati della Confagricoltura ha scelto per il soggiorno pensionati la seguente località marina:

Blu Salento Village (Lecce) dal 07 al 17 settembre

Per le informazioni relative al programma e per le adesioni i nostri associati pensionati possono contattare il Patronato Enapa entro e non oltre il prossimo 11 giugno p.v.

(E. Sangiorgi)

Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 Conv. in L. 27/02/04
n. 46 art. 1, comma 2

Reg. Canc. Tribunale di Bologna
n. 8240 del 04/01/1994

Direttore Responsabile Massimo Mazzanti
Redazione Maria-Stefania Devescovi
Editrice

Confagricoltura Bologna - Unione Provi. Agricoltori
Via Tosarelli, n. 155 - 40055 Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051-78.39.19 Fax: 051-78.39.00



Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna/